



ATTO N. 748

***D*ISEGNO DI LEGGE**
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 191 del 5/2/2007)

*“Ulteriori modificazioni della legge regionale 31/7/2002, n. 14 – Norme
per la gestione integrata dei rifiuti”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 23.02.2007*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 26.02.2007



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE MODIFICHE ALLA L.R. N. 14/02 NORME PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DA ULTIMO MODIFICATA DALLA L.R. N. 31/2004.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

05/02/2007

n.

191

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente		X
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOTTINI LAMBERTO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE



Vista la Legge 28 dicembre 1995, n. 549 con la quale, al fine di favorire la produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima ed energia, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

Vista la Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 con la quale, in attuazione della norma nazionale, è stato disciplinato il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

Richiamato il "Secondo Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti", approvato con DCR 25 luglio 2002, n.226 ai sensi del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni;

Ricordato che tra gli obiettivi del suddetto Piano è previsto il raggiungimento di soglie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari al:

- 35% nell'anno 2003
- 45% nell'anno 2006

Vista la Legge Regionale 31 luglio 2002, n. 14 recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" che prevede:

- al comma 3 dell'art. 15, la corresponsione da parte di ogni singolo ATO, nonché in ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica in misura pari a tre volte l'ammontare stabilito dalla L.R. 30/97, per i quantitativi mancanti al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite nel Piano regionale;
- al punto c) del comma 2, dell'art. 19, l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 15, a partire dall'anno 2004, con riferimento ai dati certificati nell'anno 2003;

Considerato che dal parere acquisito dagli Uffici regionali, al fine di avere certezza in ordine alla natura "tributo" o "sanzione" da corrispondere ai sensi del sopra richiamato comma 3, la "penalizzazione" ivi prevista a carico dei Comuni risulta non applicabile e pertanto si rende necessario modificare la suddetta Legge Regionale 31 luglio 2002, n. 14;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale" con il quale, tra l'altro, è stata abrogata la previgente normativa in materia di gestione dei rifiuti costituita dal D.lgs 22/97;

Considerato altresì:

- che nella seduta del 20.09.2006, con l'atto n. 1611, la Giunta Regionale ha preadottato lo schema di Disegno di legge concernente: "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2002, n.14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) da ultimo modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 31";
- che il suddetto schema di Disegno di legge è stato inviato al Comitato Legislativo e al Consiglio delle Autonomie Locali, per i pareri di competenza;
- che il Comitato Legislativo, in data 23.11.2006, ha espresso parere favorevole sul D.D.L., apportando alcune modifiche al testo;
- che in data 30.11.2006 si è svolta la riunione del Consiglio delle Autonomie Locali che, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sul D.D.L. preadottato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato Legislativo dal Comitato Legislativo, che si allega;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria che si allega;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge, così come modificato dal Comitato legislativo, presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e

Infrastrutture avente per oggetto: "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2002, n.14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) da ultimo modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 31";

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il disegno di legge concernente: "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2002, n.14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) da ultimo modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 31" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare l'Assessore Lamberto Bottini di rappresentare la Giunta Regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.


IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2002, n.14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) da ultimo modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 31".

RELAZIONE



La legge regionale 31 luglio 2002, n.14 disciplina, in ambito regionale, la complessa e delicata materia dei rifiuti.

L'art.15 in particolare, nel ribadire gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati fissati dal Piano regionale prevede, al comma 3, la corresponsione, del tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica, di cui all'art.3, commi da 24 a 40 della Legge n. 549/1995, in misura pari a tre volte l'ammontare fissato dalla L.R. n.30/97, per i quantitativi mancanti al raggiungimento delle percentuali stabilite.

L'art. 19 stabilisce altresì che la disposizione di cui al comma 3 dell'art 15 si applica a partire dall'anno 2004 con riferimento ai dati certificati nell'anno 2003.

Dal parere acquisito dagli Uffici regionali, al fine di avere certezza in ordine alla natura "tributo" o "sanzione" da corrispondere ai sensi del sopra richiamato comma 3, è emerso che la volontà del legislatore, nella formulazione dell'art.15 della L.R. n.14/2002, era quella di definire "il quantum del tributo" e che lo stesso, sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale, (sentenza n.335 del 27/07/2005), è da considerare statale e pertanto la potestà legislativa regionale in materia non è piena, ma soggetta ai precisi limiti fissati dalla norma nazionale.

Sulla base di quanto sopra la "penalizzazione" a carico dei Comuni, ricompresi in ciascun ATO, che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal piano, prevista al comma 3 dell' art. 15 della legge in oggetto, risulta non applicabile dato che la legge regionale 30/97, nel recepire la norma nazionale, già fissava il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica nella misura massima prevista da quella statale.

Occorre infine tenere conto anche delle recenti disposizioni di carattere nazionale emanate con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare dell'articolo 205 (misure per incrementare la raccolta differenziata) che stabilisce le percentuali minime di raccolta differenziata da assicurare in ogni ambito territoriale ottimale (ATO), prevedendo altresì forme di penalizzazione, nel caso in cui a livello di ambito ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti. L'articolo 205 stabilisce inoltre che le regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero con apposita legge previa intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il presente Disegno di legge, pertanto, si propone l'obiettivo di rendere applicabile, per gli anni a venire, le disposizioni della legge regionale 31 luglio 2002, n.14 adeguando la disciplina regionale alla normativa nazionale vigente.

Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2002, n.14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) da ultimo modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 31".



Art. 1.

(Modifica dell'art.15 della l.r. 31 luglio 2002, n.14)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 31 luglio 2002, n.14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 31 è abrogato.

Art. 2

(Modifica dell'art.19 della l.r. 31 luglio 2002, n.14)

1. La lettera c) del comma 2 dell'art.19 della legge regionale 31 luglio 2002, n.14, è abrogata.

15/12/2006
4

Stipite	Assessorato	Direttore	Dirigente
Direttore Servizio	U.T.	Sez.	Vis. J. Gen.



Regione Umbria
Giunta Regionale

Al Direttore regionale Ambiente territorio e infrastrutture

Dott. Ing. Luciano Tortoioli

Sede

Prot. N

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 13/12/2006
nr. 0193936
Classifica: XII.1

Oggetto: Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) modificata dalle leggi regionali 21 luglio 2004, n. 14 e 23 dicembre 2004, n. 31."

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Con riferimento alla Vostra prot. n. 173200 del 7 novembre 2006 si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 23 novembre 2006, ha esaminato il disegno di legge in oggetto.

Il Comitato ha espresso parere favorevole al testo che si allega.

Cordiali saluti.

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

Avv. Marina Balsamo

Allegati: n. 1 ddl.

DF
lett par fav Ranieri- 16-10.doc

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Donatella Furia

Art. 1


(Modificazione all'art. 15 della l.r. 14/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) è abrogato.

Art. 2

(Modificazione all'art. 19 della l.r. 14/2002)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 14/2002, n. 14, è abrogata.



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

l.r. 14 Ottobre 1998, n.34

Prot. 308

Perugia, 1° Dicembre 2006

Regione Umbria - Giunta Regionale
Prot. Entrata del 12/12/2006 nr. 0192937 Classifica: XIII.9

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture			
Data di arrivo 12 DIC. 2006			Copia a:
Originale	Assessore	Uditore	Dirigente P. I.
Visto Direttore	Servizio	U.T.	Se. Visto Dirigente

Alla Presidente della Giunta Regionale
MARIA RITA LORENZETTI

Flottini

All'Assessore Regione
LAMBERTO BOTTINI

Loro Sedi

Oggetto: Parere su ddl "Modifiche alla L.r. n.14 del 31 luglio 2002 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" da ultimo modificata dalla Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2004);

Si comunica che il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 30 novembre 2006, ha esaminato il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto il "D.d.l. "Modifiche alla L.r. n.14 del 31 luglio 2002 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" da ultimo modificata dalla Legge regionale n.31 del 23 dicembre 2004)," ed ha espresso all'unanimità parere favorevole.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Avv. Fausto Galilei

Il Presidente
Renato Bocchi

Perugia, **9 FEB. 2007**
Per copia conforme
all'originale



IL DIRIGENTE